



## Circolare informativa n. 11 del 28 luglio 2021

### UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA "BENI STRUMENTALI": DURC REGOLARE

Visti i chiarimenti forniti dall'Agenzia Entrate con circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, Vi segnaliamo quanto segue.

Alla data di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni strumentali è **SEMPRE** richiesto:

- 1. Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**
- 2. Il corretto assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al punto 1 che resta necessariamente di competenza del datore di lavoro e della sua organizzazione,  
per il punto 2, l'Agenzia delle Entrate richiede il **DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta** quale idoneo mezzo di prova.

Vi ricordiamo i codici tributi da riportare in F24 corrispondenti ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi:

	<i>Credito d'imposta L. n. 178/2020</i>	<i>Credito d'imposta L. n. 160/2019</i>
Credito d'imposta investimenti in beni nuovi diversi da Allegato A e B della L. n. 232/2016	6935	6932
Credito d'imposta investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A della L. n. 232/2016	6936	6933
Credito d'imposta investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della L. n. 232/2016	6937	6934
Anno di riferimento	Anno di entrata in funzione o di interconnessione	

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.